

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nata ad [OMISSIS] il [OMISSIS], iscritta al COA di Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. [OMISSIS] giusta la procura speciale in atti del Foro di Roma con studio in [OMISSIS] e PEC [OMISSIS], avverso la decisione di data 12 dicembre 2020 n. 175\2020, notificata il 20\1\21, del Consiglio di Disciplina di Roma con la quale veniva inflitta la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione foren-

se per anni cinque.

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Antonio Gagliano svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] del Foro di Roma è stata sottoposta a procedimento disciplinare dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma, per rispondere dei fatti di cui al seguente capo di incolpazione:

“Per aver con le condotte di tempo e di luogo descritte nei capi di imputazione formulati nell'ordinanza del GUP di Roma del 3.2.2020 (RG.GIP [OMISSIS]/2019) che disponeva la misura cautelare domiciliare a carico dell'incolpata (unico capo di imputazione da intendersi qui riportato e trascritto in quanto già noto all'incolpata stante anche la pendenza del procedimento penale) in concorso con altri soggetti assunto un contegno non conforme alla probità, alla dignità ed al decoro professionale gravemente lesivo dell'affidamento presso la collettività, compromettendo altresì l'onore, il prestigio, l'immagine e le funzioni dell'intero Ordine Forense, in violazione dell'art. 3/2° c. L. 247/12 nonché degli artt. 4/2° c., 9-23/5°-6° c. NCDF). Con condotta di particolare gravità in considerazione della plurioffensività e del clamore mediatico in violazione dell'art. 22/2° c. NCDF.

Fatti commessi in Roma, Ostia e [OMISSIS] da epoca anteriore e prossima al 13.12.2017 fino al 21.12.2017”.

Il procedimento disciplinare trae origine dalle notizie acquisite da parte del COA Roma (successivamente trasmesse per competenza al CDD Roma) in relazione alla misura cautelare domiciliare disposta con ordinanza del GIP Roma del 3 febbraio 2020 a carico dell'avv. [RICORRENTE], nell'ambito del procedimento penale n. [OMISSIS]/2019 RGNR – [OMISSIS]/2019 RG GIP.

Secondo l'ipotesi di reato contestata a carico dell'incolpata (concorso esterno in associazione mafiosa ex art. 110 e 416-bis c.p.), l'avv. [RICORRENTE], in concorso con altri soggetti (tra cui, [AAA] e [BBB]), avrebbe contribuito al rafforzamento delle capacità operative

del sodalizio mafioso noto come “clan [CCC]”, intervenendo fattivamente nell’accordo volto a comporre il conflitto tra tale associazione ed altro gruppo criminale operante sul territorio ostiense e capeggiato da [DDD] (detto “[DDD alias]”).

In tale contesto e in epoca anteriore e prossima al 13 dicembre 2017, l’avv. [RICORRENTE] avrebbe nello specifico operato come “corrispondente” tra alcuni degli affiliati al clan [CCC], recapitando al capo clan [CCC] (detto “[CCC alias]” – all’epoca dei fatti sottoposto ad obbligo di dimora nel Comune di Roma) messaggi provenienti da [BBB] (all’epoca sottoposto ad obbligo di soggiorno a [OMISSIS]) e riguardanti gli equilibri mafiosi del territorio di Ostia.

L’avv. [RICORRENTE], quale collaboratrice dell’avv. [EEE], avrebbe, inoltre partecipato alla riunione convocata il 13 dicembre 2017 dal clan [CCC] presso il ristorante “[OMISSIS]” di [OMISSIS] per discutere i termini dell’accordo (avente come garanti [AAA] e [BBB]) con il clan [DDD], impegnandosi, tra l’altro, a comunicare ad uno degli affiliati al clan [CCC] ([FFF], detto “[FFF alias]”, detenuto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia) informazioni essenziali per il buon esito delle trattative.

A fronte delle condotte descritte nel capo di imputazione a carico dell’avv. [RICORRENTE], il CDD Roma si determinava a richiedere alla Procura di Roma copia dell’ordinanza con cui era stata disposta la misura della detenzione domiciliare nei confronti dell’incolpata (misura oggetto di “giudicato cautelare” per rinuncia al ricorso presentato al Tribunale del Riesame dall’incolpata).

Successivamente, dopo avere disposto – in via cautelare e previa audizione dell’incolpata – la misura della sospensione per anni uno, il CDD confermava con provvedimento del 14 settembre 2020 il capo di incolpazione a carico dell’avv. [RICORRENTE], notificando il 17 settembre 2020 decreto di citazione a giudizio.

In fase dibattimentale, la difesa dell’incolpata contestava integralmente la ricostruzione fattuale posta alla base del capo di incolpazione disciplinare e chiedeva l’acquisizione di un CD magnetico contenente copia delle intercettazioni ambientali disposte nell’ambito del procedimento penale; tale richiesta veniva rigettata da parte del CDD che, ad esito della camera di consiglio del 12 dicembre 2020, convalidava gli addebiti formulati nei confronti dell’avv. [RICORRENTE] e le comminava la sanzione della sospensione per anni 5.

In via preliminare il CDD, non avendo rilevato specifiche e potenzialmente decisive esigenze istruttorie, ha respinto la richiesta dell’incolpata volta alla sospensione ex art. 54 l. 247/12 del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale.

Quanto alle istanze istruttorie articolate dalla difesa e relative all'acquisizione del CD contenente il file audio dell'intercettazione ambientale eseguita nel corso del c.d. "pranzo a [OMISSIS]", il CDD ha rilevato in motivazione come tale richiesta fosse stata avanzata tardivamente e, in ogni caso, non potesse dar luogo all'acquisizione di un elemento rilevante ai fini probatori. Al riguardo l'organo distrettuale di disciplina ha evidenziato come il contenuto del CD magnetico -che a detta dell'incolpata avrebbe smentito le accuse mosse- era stato oggetto di una CTP trascrittiva che la difesa non aveva depositato -nonostante il reiterato invito in tal senso da parte dell'organo disciplinare- ritenendo di doverlo fare solo nel corso del giudizio penale per evitare anticipazioni che avrebbero potuto pregiudicare la strategia difensiva.

Ad avviso della sezione giudicante tale mancato deposito non avrebbe consentito di valutare il contenuto dell'intercettazione ambientale se non sulla base di una "fideistica" adesione alle tesi difensive dell'incolpata anche perché si versava nell'impossibilità di procedere d'ufficio alla trascrizione della traccia registrata su supporto magnetico.

Nel merito degli addebiti, il giudice disciplinare ha ritenuto che gli elementi rivenienti dal procedimento penale (quali prove "atipiche") costituivano apparato indiziario idoneo a comprovare gli illeciti deontologici contestati a fronte, peraltro, di deduzioni e rilievi difensivi solo generici e consistenti in non altro che la superficiale censura secondo cui la Procura di Roma ed il Gip che aveva adottato l'ordinanza custodiale avrebbero travisato l'effettivo contenuto e significato delle intercettazioni.

Al riguardo il CDD ha osservato che la difesa dell'incolpata si sarebbe limitata a proporre la *"propria ricostruzione, in contrapposizione a quella dell'AG, degli eventi secondo la propria interpretazione non avvalorata da alcun riscontro obiettivo, indiziario o logico"*.

Anche le dichiarazioni rese dall'incolpata nel dibattimento disciplinare e nell'ambito del procedimento penale avrebbero fatto emergere una *"gravissima negligenza deontologica rispetto a criteri elementari e di base che presiedono l'esercizio dell'attività forense"*.

Più in particolare il CDD nella sua decisione ha ritenuto che la stessa *"disponibilità dell'incolpata a trasmettere comunicazioni in carcere... tra soggetti con clamorosa elevatissima caratura criminale per ragioni estranee al mandato difensivo"* integrava una condotta rilevante ai fini della configurabilità di un illecito deontologico indipendentemente dalla valutazione in ordine alla rilevanza causale di tale contributo -ed alla consapevolezza di questa in capo all'agente- ai fini dell'esistenza o del rafforzamento dell'organismo associativo grazie al raggiungimento di una *pax mafiosa* tra i gruppi contrapposti, secondo la

schema tipico (seppur di creazione giurisprudenziale) del concorso esterno nell'associazione mafiosa.

Annota ancora la gravata decisione che l'incolpata avrebbe ammesso nel corso dell'interrogatorio di garanzia avanti il GIP Roma di aver introdotto in carcere un biglietto redatto dal suo cliente [BBB] e destinato ad altro suo cliente ([GGG]), avente ad oggetto vicende relative "al traffico di droga".

Secondo l'organo disciplinare avrebbero inoltre assunto significativo rilievo le seguenti circostanze emerse nel corso del procedimento penale:

- (i) la stretta collaborazione tra l'avv. [RICORRENTE] e l'avv. [EEE] (a sua volta implicato in vicende connesse all'attività criminale del clan [CCC]);
- (ii) la disponibilità dell'incolpata a fungere da "corriere" tra [FFF], [BBB] e [CCC];
- (iii) le inverosimili giustificazioni addotte dall'incolpata con riferimento alla sua partecipazione al c.d. pranzo di [OMISSIS] e prospettate nella necessità di dover discutere con [BBB] di una "specifica difesa a lei affidata" senza però che insorgesse un qualche dubbio sull'opportunità di "trattenersi ad un pranzo per due ore in cui partecipavano numerosi soggetti ... ragionevolmente identificabili come criminali";
- (iv) il contenuto della conversazione oggetto di intercettazione ambientale da cui sarebbe emersa l'inequivocabile consapevolezza dell'avv. [RICORRENTE] di partecipare ad una trattativa avente ad oggetto la pax mafiosa nel territorio di Ostia per superare la violenta contrapposizione tra i gruppi criminali degli [CCC] e degli [DDD] che determinava notevoli difficoltà nella conduzione dei traffici illeciti delle due consorterie oltre che il grave rischio di versamenti di sangue e di una robusta reazione delle forze dell'ordine.
- (v) i plurimi colloqui in carcere con soggetti affiliati al clan [CCC] e la "triangolazione" svolta tra [BBB] e [FFF alias].

Nell'ambito di tali vicende, l'avv. [RICORRENTE] avrebbe peraltro:

- a) agevolato, in data 19 giugno 2019, un colloquio telefonico tra [CCC] e la compagna [HHH], avendo ricevuto dall'assistito [CCC] (detenuto in carcere) una chiamata sull'utenza di studio e passando l'apparecchio telefonico alla compagna di questi e così consentendo un colloquio al di fuori delle previsioni e delle regole dell'istituto di detenzione (episodio confermato dall'incolpata nella sua audizione nel corso del procedimento disciplinare);

- b) consegnato nel novembre 2018 un telefono cellulare ad un soggetto evaso dal regime di detenzione domiciliare ([III]) e ricevuto da quest'ultimo messaggi cartacei che si sarebbe presa cura di consegnare alla sorella di un altro detenuto ([GGG]);
- c) partecipato il 17 dicembre 2018 ad una cena presso l'abitazione di un suo assistito ([JJJ]) sottoposto ad arresti domiciliari, ancora una volta alla presenza di soggetti pregiudicati, cui avrebbe addirittura fornito indicazioni su come eludere eventuali intercettazioni.

Tenuto conto di ciò, il CDD ha ritenuto che, sotto il profilo sanzionatorio, il comportamento dell'incolpata fosse connotato da particolare gravità, anche alla luce del clamore mediatico della vicenda in considerazione e visto il contegno procedimentale dell'avv. [RICORRENTE]. Fermo quanto sopra, considerata l'incensuratezza dell'incolpata e la parziale ammissione, da parte della medesima, dei fatti oggetto di contestazione in sede penale, il giudice della disciplina ha ritenuto di poter contenere la sanzione applicata nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] alla sospensione in misura pari ad anni 5.

Avverso la decisione del CDD di Roma l'incolpata col ministero del suo difensore ha proposto rituale impugnazione al Consiglio Nazionale Forense in cui richiede il proscioglimento da tutti gli addebiti ascrittivi o, in subordine, l'applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Qui di seguito si procede a riassumere in modo sintetico le doglianze svolte nel ricorso che in parte risultano peraltro superate alla luce delle acquisizioni documentali operate nel corso del giudizio avanti il CNF.

Nei motivi di censura si eccepisce e rileva:

- 1) *“Violazione dell’articolo 22, comma 3, lett. d) reg. n. 2/2014 e dell’art. 59, comma 1, lett. d) L. 247/2012, per avere il Consiglio distrettuale di disciplina posto a fondamento della pronuncia elementi conoscitivi non utilizzabili alla stregua di prove nel giudizio disciplinare e per avere, con ordinanza del 26 novembre 2020 (che si impugna congiuntamente alla sentenza di condanna), escluso l’ammissione della prova richiesta, nell’udienza tenuta in pari data, dalla difesa, consistente nel cd contenente la registrazione dell’intercettazione ambientale del 13 dicembre 2017”;*
- 2) *“Violazione dell’art. 270 c p.p. e conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito del proc. pen. [OMISSIS]/19 r.g.n.r. - [OMISSIS]/19 r.g.gip., pendente dinanzi al Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Roma e irritualmente confluiti nel procedimento disciplinare a carico*

dell'incolpata per il tramite dell'acquisizione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nel procedimento penale”;

- 3) *“Mancata sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 54, comma 2, della Legge n. 247/2012”;*
- 4) *“Proscioglimento dell'incolpata da tutti gli addebiti”;*
- 5) *“Applicazione di una sanzione disciplinare meno afflittiva”.*

Con la prima censura la ricorrente si duole delle modalità di acquisizione e valutazione del compendio probatorio in sede disciplinare, sviluppando plurime e concorrenti argomentazioni relative a (i) *“l’inutilizzabilità dei contenuti dell’ordinanza di custodia cautelare disposta nel procedimento penale a carico dell’incolpata, per non essere gli stessi riconducibili al concetto di “prove” utilizzabili nel procedimento disciplinare”;* (ii) *“l’erroneità della pronuncia impugnata per avere il consiglio distrettuale di disciplina escluso l’acquisizione del CD contenente la registrazione dell’intercettazione ambientale realizzata nell’ambito del procedimento penale in data 13 dicembre 2017. Contestuale impugnazione dell’ordinanza reiettiva della richiesta di ammissione della prova formulata dalla difesa, datata 26 novembre 2020”.*

In relazione a tali profili di doglianza, la ricorrente sostiene, più nel dettaglio, che la decisione del CDD si fonderebbe unicamente sui seguenti elementi probatori:

- a) l’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito del procedimento penale a carico dell’incolpata;
- b) l’interrogatorio di garanzia reso nell’incidente cautelare del procedimento penale;
- c) l’esame reso dall’incolpata dinanzi alla sezione disciplinare in data 20 novembre 2020.

A fronte di quanto sopra, il CDD avrebbe privilegiato, tra i vari mezzi istruttori a disposizione, il contenuto dell’ordinanza cautelare – ancorché, a detta della ricorrente, costituente prova inutilizzabile nell’ambito del procedimento disciplinare – a scapito degli elementi difensivi *ex adverso* dedotti e meglio argomentati nelle memorie del 28 aprile 2020, nonché in sede di esame dibattimentale.

Su questa erronea premessa concettuale, il giudice disciplinare avrebbe, inoltre, escluso l’acquisizione di un elemento essenziale ai fini del decidere e consistente nel CD contenente la registrazione dell’intercettazione ambientale del 13 dicembre 2017 (c.d. pranzo di [OMISSIS]) che, laddove debitamente esaminato, avrebbe invece dimostrato che: (i)

l'ordinanza cautelare sarebbe stata fondata su una distorta lettura delle intercettazioni ambientali; (ii) l'incolpata, nell'ambito di quell'incontro, avrebbe tenuto un contegno non in contrasto con le regole deontologiche di riferimento.

Sviluppando ulteriormente l'argomentazione difensiva, la ricorrente aggiunge che l'ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP Roma, su cui il CDD avrebbe unicamente fondato la decisione, non costituirebbe ex se idoneo mezzo di prova, essendo semmai il risultato di "valutazioni" condotte in relazione al contenuto degli elementi istruttori acquisiti in un separato procedimento; solo tali ultimi elementi istruttori – ove regolarmente acquisiti nel procedimento disciplinare – avrebbero potuto costituire oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice della disciplina, onde stabilire la sussistenza o meno di un illecito deontologico.

Questa conclusione sarebbe, del resto, confermata dal disposto degli artt. 234 e 238-bis c.p.p., che attribuiscono piena efficacia probatoria, in sede penale, esclusivamente ai provvedimenti coperti dall'autorità del giudicato; ragionando per analogia e considerato che un'ordinanza di custodia cautelare sarebbe *"un provvedimento adottato allo stato degli atti, in una fase incidentale improntata al ricorso a standard probatori ben meno elevati di quelli che presiedono all'adozione di pronunce, pur non definitive, di condanna"*, non si sarebbe dovuto, quindi, pervenire ad altra soluzione se non quella della radicale inutilizzabilità, nel procedimento disciplinare, del provvedimento adottato dal GIP Roma nell'ambito del procedimento penale n. [OMISSIS]/2019 RGNR – [OMISSIS]/2019 RG GIP.

Da ultimo, e sempre con riferimento alla mancata acquisizione del CD relativo al c.d. pranzo di [OMISSIS], si deduce nel ricorso che la decisione del CDD sarebbe, sul punto, illogica e immotivata, tanto sotto il profilo della ritenuta inutilità del mezzo di prova in questione ai fini del decidere, quanto sotto il profilo della pretesa tardività dell'istanza istruttoria avanzata dall'incolpata.

Sotto il primo aspetto, la ricorrente afferma che il provvedimento adottato in sede disciplinare non consentirebbe di stabilire le ragioni per le quali il CDD abbia ritenuto di non ammettere la produzione del CD relativo all'intercettazione ambientale. L'unica motivazione a fondamento di tale diniego, sempre a detta dell'incolpata, dovrebbe essere ravvisata nel fatto che la difesa si sarebbe rifiutata di produrre la trascrizione integrale della registrazione; questa circostanza risulterebbe, tuttavia, del tutto irrilevante, dal momento che ciò che avrebbe potuto e dovuto costituire mezzo di prova nel giudizio disciplinare sarebbe stata non già la "trascrizione" dell'intercettazione, quanto piuttosto la *"traccia fonica della stessa incorporata nel supporto digitale"*.

Né, d'altro canto e con riferimento al secondo punto, l'istanza istruttoria avanzata dall'incolpata avrebbe potuto ritenersi "*tardiva*", considerati i rilevanti poteri officiosi del CDD e tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 59 L. n. 247/2012, il diritto dell'incolpato di produrre elementi di prova a discapito nel corso del dibattimento disciplinare non sarebbe soggetto a specifici vincoli di natura temporale.

Con la seconda censura la ricorrente deduce che la decisione del giudice disciplinare, in quanto fondata sugli elementi acquisiti con un'intercettazione ambientale attraverso captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, sarebbe in contrasto con il divieto di utilizzazione in procedimenti diversi da quello per cui sono state disposte in ragione dell'art. 270 c.p.p. *ratione temporis* vigente.

Al proposito, pur dando correttamente atto del contrario avviso della giurisprudenza del CNF e della S.C. di Cassazione, argomenta che dalla norma processuale in discorso discenderebbe un divieto di utilizzazione nell'ambito del procedimento disciplinare vuoi perché, secondo un rilievo di natura testuale, l'eccezione -al divieto di utilizzazione in procedimenti diversi- è limitata solamente ai procedimenti penali "diversi" che hanno ad oggetto delitti per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza (ovvero, nel caso di intercettazione attraverso captatore informatico su dispositivo portatile, i delitti particolarmente gravi indicati dal comma 2 bis dell'art. 266 cpp) vuoi perché, in ragione di una considerazione di ordine sistematico, solo gli interessi ed i beni di particolare rilievo che sono propri del processo penale che abbia ad oggetto reati particolarmente gravi giustifica il sacrificio al diritto alla riservatezza ed alla segretezza della corrispondenza (art. 15 e 117 Costituz in relazione all'art. 8 della CEDU) mentre, di converso, gli interessi di minor rilievo perseguiti nel procedimento disciplinare non possono giustificare una compressione dei diritti fondamentali in discorso.

A corroborare il suo assunto, la difesa dell'incolpata richiama il rinvio mobile contenuto nelle regole del procedimento disciplinare forense alle regole processuali penali cosicché in sede disciplinare non potrebbe rimanere eluso il generale principio di "legalità" delle prove al cui presidio ricorre proprio l'art. 270 c.p.p. che tutela il diritto di qualsiasi individuo a comunicare riservatamente. Una diversa lettura risulterebbe in contrasto, oltre che con le già segnalate norme costituzionali e convenzionali, anche con l'art. 24 comma 2 e 117 Cost. perché attraverso l'acquisizione dell'intercettazione ambientale in un procedimento diverso rispetto a quello di provenienza si arrecherebbe pregiudizio al pieno esercizio del diritto di difesa dell'incolpato.

Nella doglianza svolta nel terzo motivo di ricorso si rileva l'illegittimità, e comunque l'inop-

portunità, della mancata sospensione del procedimento disciplinare da parte del CDD, in applicazione del disposto dell'art. 54, comma 2, L. n. 247/2021. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, nella vicenda in esame, il giudice della disciplina avrebbe necessariamente dovuto attendere gli sviluppi del procedimento penale, prima di pronunciarsi sulla sussistenza dell'illecito disciplinare contestato a carico dell'avv. [RICORRENTE].

La necessità di sospendere il procedimento disciplinare sarebbe stata comprovata dal fatto che, nel caso di specie, a seguito della conclusione delle indagini preliminari (avvenuta in data 23 dicembre 2020 e, quindi, a seguito della decisione del CDD), le contestazioni addebitate all'incolpata sarebbero state modificate ed il ruolo ad essa ascrivibile nell'ambito della "vicenda [CCC]" sarebbe stato sensibilmente ridimensionato. Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, la ricorrente reitera la richiesta di sospensione ex art. 54, comma 2, L. n. 247/2012 del procedimento disciplinare.

Il quarto motivo di censura è inerente il merito dell'affermazione di responsabilità disciplinare e si sofferma sulla sostanziale assenza di evidenze probatorie tali da dimostrare oltre ogni dubbio ragionevole che l'avv. [RICORRENTE] abbia posto in essere una condotta rilevante sotto il profilo deontologico.

Più nello specifico nel ricorso si sostiene che:

- (i) l'incolpata avrebbe partecipato al c.d. pranzo di [OMISSIS] solo quale legale della parte assistita (il [BBB]) e non sarebbe stata a conoscenza dell'identità e della caratura criminale degli altri commensali;
- (ii) l'assunto per cui l'incolpata avrebbe intrattenuto strettissime relazioni d'affari con [BBB] e [FFF alias] sarebbe assolutamente privo di riscontri fattuali;
- (iii) anche la presunta agevolazione del colloquio telefonico tra il detenuto [CCC] e la sua compagna sarebbe stata erroneamente interpretata da parte del CDD;
- (iv) i contatti con [III] non assumevano rilevanza deontologica stante che il predetto all'epoca dei fatti era ospite di una comunità terapeutica e non risultava sottoposto a divieti di comunicazione. La condotta dell'incolpata non avrebbe, pertanto, favorito la commissione di alcun reato e/o violato specifiche prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- (v) pure immune da censure doveva considerarsi la partecipazione ad una cena a casa dell'assistito [JJJ] dovendo l'incolpata incontrare il predetto, suo assistito agli arresti domiciliari, per discutere delle possibili strategie difensive.

Con il quinto e ultimo motivo di impugnazione, la difesa chiede che la sanzione applicata nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] venga mitigata, data l'assenza di elementi certi di

colpevolezza, la giovane età e l'inesperienza dell'incolpata, nonché in considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari.

Nel corso del procedimento avanti il CNF la difesa reiterava in via preliminare l'istanza di sospensione, chiedeva (ud. 18\4\24) un rinvio nell'imminenza della celebrazione dell'appello proposto avverso la sentenza del GUP che in esito a rito abbreviato e per l'imputazione ascritta aveva condannato l'incolpata alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione. Il procedimento veniva quindi rinviato per l'udienza del 22 giugno 2024 e, in vista di questa, la difesa depositava la procura speciale per la proposizione del ricorso al CNF che non era stata rinvenuta in allegato al ricorso nonché la sentenza di condanna del GUP di Roma completa di motivazione ed il relativo atto di appello e, ancora, una consulenza tecnica di parte a firma del dr. [KKK] contenente la trascrizione delle conversazioni intercettate nel corso del c.d. "pranzo di [OMISSIS]" del 13\12\2017 e, infine, una nota difensiva a firma dell'avv. [LLL] contenente un confronto riepilogativo tra la consulenza di parte del dr. [KKK] e quella di ufficio redatta dalla dr.ssa [MMM] in cui risultano evidenziate le frasi che sono state trascritte in modo differente dai due periti.

All'udienza del 22\6\24 la difesa richiedeva un ulteriore rinvio in quanto la trattazione del processo di appello penale era stata a sua volta rinviata ed il Collegio, ritenuto esauriente il materiale istruttorio anche alla luce delle acquisizioni poc'anzi menzionate, non accoglieva l'istanza e, svolta la relazione, invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni che sono state formalizzate come da verbale con la richiesta del sig. Procuratore Generale di rigetto del ricorso e con quella della difesa dell'incolpata di accoglimento del ricorso, almeno parziale irrogando una sanzione meno afflittiva.

Il consiglio si ritirava per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va rigettato tranne che per il motivo quinto relativo alla quantificazione della sanzione che il Consiglio, in accoglimento di tale doglianza e per le ragioni di cui appresso, ritiene equo determinare in anni tre di sospensione.

La disamina degli articolati motivi di doglianza sarà svolta in modo sintetico concentrandosi sugli aspetti di sicuro rilievo ai fini della decisione e seguirà il principio secondo cui *"....Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un*

esame logico e coerente non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse....” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 248 del 15 dicembre 2022 e numerose altre conformi).

- 1)** Col primo motivo la ricorrente rileva l'inutilizzabilità, ai fini della decisione disciplinare, dell'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Roma che, a suo avviso, avrebbe rappresentato l'unico elemento probatorio a fondamento del suo giudizio in uno alle dichiarazioni della stessa incolpata e rese in sede di interrogatorio di garanzia e di audizione avanti il CDD.

Lamenta, anche in collegamento col precedente rilievo, che il CDD non ha accolto la sua istanza volta a produrre il supporto informatico contenente l'audio della intercettazione del famoso incontro in [OMISSIS] del 13\12\17 avendo così pretermesso il diritto alla prova dell'incolpato anche perché una disamina diretta ed attenta di tale supporto avrebbe dimostrato l'insussistenza di condotte di rilievo deontologico.

- 1a)** Orbene, in relazione a quest'ultimo punto, va ricordato che il CDD di Roma ha più volte invitato l'incolpata a depositare una consulenza contenente la trascrizione delle conversazioni di quelle intercettazioni ed a fronte di ciò la difesa, che pure dichiarava di esserne in possesso, ha ritenuto di non depositare alcunchè paventando un pregiudizio alla sua strategia (difensiva) nel dibattimento penale.

Lungi dal voler sindacare le strategie difensive, quel che qui rileva è che il CDD può ammettere un mezzo istruttorio, così come anche un documento, solo dopo averne vagliato la rilevanza ed utilità ai fini del decidere. Il principio è pacifico anche perché non è logicamente sostenibile che nell'ambito di un qualsivoglia procedimento connotato dal contraddittorio e finalizzato ad un accertamento o ad una negazione di responsabilità si debbano acquisire prove, di qualsivoglia natura, del tutto eccentriche rispetto all'oggetto ovvero del tutto irrilevanti, inutili o sovrabbondanti.

Al riguardo rileva Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 157 del 25 luglio 2023 che ha ribadito che *“...Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determi-*

nare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio...”.-

Non privo di significato al riguardo il dato testuale offerto dall’art. 21 comma 2 lett. “d” del regolamento CNF n. 2\2014 sul procedimento disciplinare ove stabilisce che l’incolpato, nella sua richiesta di escussione di testi per il giudizio disciplinare, debba indicare “...*l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti*”.

Sovviene ancora la lettera “d” del comma 2 dell’articolo 22 del medesimo regolamento nella parte in cui attribuisce al collegio giudicante la facoltà di procedere all’acquisizione di ogni ulteriore prova “*rilevante*” per l’accertamento dei fatti, collegando indefettibilmente, pertanto, l’ammissione e l’acquisizione della prova ad un previo giudizio di “rilevanza” rispetto all’accertamento dei fatti che costituisce espressione di un principio generale che non può rimanere pretermesso allorché le prove siano richieste dall’incolpato.

Ciò posto, va osservato che il CDD di Roma, in assenza di una consulenza trascrittiva delle tracce audio di quel CD, non poteva svolgere alcun vaglio sulla rilevanza ed utilità di quella produzione e, al proposito, la difesa nulla ha offerto per consentire tale valutazione non solo perché non ha inteso produrre, seppur richiesta, la consulenza trascrittiva in suo possesso ma, soprattutto, perché sono stati del tutto generici e meramente assertivi i rilievi che ha mosso in relazione alle parti dell’ordinanza custodiale che riportavano testualmente le trascrizioni offerte dalla pubblica accusa.

La difesa dell’incolpata ha asserito che i brani di quelle intercettazioni riportati nell’ordinanza non erano utili, o erano addirittura fuorvianti, per focalizzare la condotta mantenuta nel corso di quell’incontro senza specificare quali sarebbero state le frasi erroneamente riportate o travisate, quali quelle mancanti che avrebbero potuto chiarire la sua posizione, quali le letture alternative -ed al contempo credibili- di quei contenuti.

Non va dimenticato che ragioni di economia e di razionalità di ogni procedimento con finalità di accertamento di fatti o responsabilità impongono che l’ammissione delle prove richieste dalle parti vada svolta attraverso un giudizio di effettiva utilità delle stesse in relazione alle altre prove ed elementi di prova di cui l’organo decidente già dispone ed alla precisione, specificità, pertinenza, rilevanza ed utilità delle circostanze, o almeno dei temi di prova, che si intendono dimostrare.

Ciò implica che quando la prova richiesta sia rivolta alla confutazione di un elemento probatorio già acquisito (quale senz’altro è anche l’ordinanza custodiale per le parti ricognitive di risultanze investigative, come appunto sono le trascrizioni delle intercettazioni) la valutazio-

ne di ammissibilità deve essere condotta sulla scorta della specifica e puntuale rappresentazione dei punti controversi dei dati probatori e di cui si intende elidere o correggere o ridimensionare il significato.

Tali rilievi valgono a più forte ragione quando la richiesta di acquisizione non si riferisce ad un documento rappresentativo di un fatto o di natura dichiarativa bensì ad un oggetto (appunto il supporto magnetico costituito dal compact disk) che contiene la registrazione di un audio la cui comprensione non deriva in modo immediato e diretto dalla lettura dello scritto e dall'uso delle conoscenze linguistiche, ma presuppone un'attività tecnica tutt'altro che semplice, piena di insidie e necessitante di ausili e strumenti anche sofisticati perché, come è noto a tutti, la traccia rilevata in un locale pubblico ed addirittura attraverso un captatore informatico installato su dispositivo mobile è quasi sempre molto labile, sporca, confusa, caratterizzata da sovrapposizioni di voci e rumori per non dire, poi, che la sua decifrazione richiede una particolare educazione ed abilità acustica, una familiarità con diverse inflessioni dialettali e persino con le voci ed il tono dei conversanti.

E' a chiunque evidente che non si tratta di attività che possono essere svolte nell'ambito del procedimento disciplinare e da soggetti tutt'altro che avvezzi e competenti in materia oltre che senz'altro sforniti della strumentazione necessaria. Nel caso, peraltro, non si trattava di una conversazione durata pochi secondi, con poche frasi pronunziate da due o al massimo tre soggetti, ma lunga almeno due ore ed a cui partecipavano diverse persone cosicché l'attività di ascolto, verifica, controllo, comprensione avrebbe richiesto giorni interi se non settimane.

Ecco perché già la stessa valutazione sulla rilevanza ed utilità della produzione del CD, che ovviamente andava parametrata a precisi punti contestati e controversi delle conversazioni riportate nell'ordinanza custodiale, richiedeva quantomeno l'allegazione di una consulenza trascrittiva che mettesse almeno in risalto con precisione e puntualità le difformità rispetto a quanto si leggeva nell'ordinanza del GIP in modo che il CDD potesse valutare se tali (eventuali) difformità potevano incidere sul significato dei brani della conversazione rilevanti sotto il profilo disciplinare.

Né per il contrario avviso può ragionevolmente addursi che il CDD avrebbe dovuto acquisire il C.D. per poi disporre una consulenza trascrittiva.

Sia subito consentito osservare che è ben difficile cogliere la recondita ragione per cui la produzione della consulenza della difesa avrebbe senz'altro pregiudicato le strategie dell'incolpata nel processo penale mentre l'espletamento di una consulenza disposta dall'organo disciplinare non le avrebbe arrecato alcun pregiudizio.

Si annoti inoltre che l'espletamento di una consulenza disposta dall'organo disciplinare ancor di più presuppone una delibazione di sicura rilevanza ai fini decisori dei punti controversi da accertare. In altri termini, a fronte della genericità dei rilievi riguardo alla fedeltà e correttezza delle trascrizioni riportate nell'ordinanza cautelare, non sarebbe stato in alcun modo giustificato che il CDD desse corso ad una consulenza di ufficio perché non era possibile cogliere gli aspetti utili e di rilievo e quindi meritevoli di un particolare ed approfondito accertamento consulenziale.

Corretta e condivisibile appare quindi la decisione del CDD che ha ritenuto di non accogliere la richiesta di produzione del supporto CD vuoi per le difficoltà di utilizzo e di corretta estrapolazione del contenuto delle intercettazioni registrate vuoi per la generica ed aspecifica allegazione dei punti controversi delle trascrizioni riportate nell'ordinanza GIP e della rilevanza di essi sotto il profilo deontologico.

1b) Il rilievo di inutilizzabilità nell'ambito del procedimento disciplinare dell'ordinanza cautelare confonde due piani che vanno invece tenuti distinti: quello della acquisizione, e quindi della piena utilizzabilità, degli elementi conoscitivi e ricognitivi dell'attività di indagine che sono riportati nel provvedimento cautelare rispetto all'altro della valutazione e del giudizio svolto dal GIP ai fini dell'adozione della misura cautelare in punto di sussistenza di gravità indiziaria sulla responsabilità per il reato in (provvisoria) contestazione.

Non v'è dubbio che rispetto a tale secondo aspetto la decisione del CDD deve rimanere del tutto svincolata sia perché si tratta di una valutazione (di molto probabile responsabilità di reato) solo provvisoria e formulata allo stato degli atti sia perché, in ogni caso, la valutazione della condotta nella prospettiva della rilevanza sotto il profilo deontologico e quindi della responsabilità disciplinare deve essere del tutto autonoma e pertiene in via esclusiva al Consiglio Distrettuale.

Al contempo, però, l'utilizzazione dell'ordinanza cautelare in tutte quelle parti in cui richiama e riporta precise risultanze investigative non può che essere consentita specie laddove, come qui si verifica, si sia formato il giudicato cautelare per la mancata proposizione del riesame e, inoltre, in nessun modo quelle singole risultanze investigative siano state investite da specifiche, puntuali e precise critiche e contestazioni.

E' questa la ragione di fondo che ha condotto, costantemente, ad affermare il principio secondo cui *"....Anche in sede disciplinare opera il principio di "acquisizione della prova", in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur*

se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare....” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 22 maggio 2021).

La questione, peraltro, oggi si pone alla luce della intervenuta acquisizione della sentenza di condanna di primo grado in esito a giudizio abbreviato che ha affermato responsabile l'avv. [RICORRENTE] per la contestata ipotesi delittuosa di cui all'art. 110 – 416 bis C.P. ed in cui la utilizzabilità delle intercettazioni dell'incontro del 13\12\2017 e delle relative trascrizioni è stata piena e non ha incontrato nemmeno la contestazione della difesa che, invece, con la richiesta di rito abbreviato ha acconsentito alla detta utilizzabilità a meno di vizi patologici nell'acquisizione della prova che, invero, mai sono stati denunciati.

Orbene, alla luce della sentenza di condanna del GUP acquisita in fase di appello al CNF, gli elementi e le risultanze probatorie in essa contenuti risultano senz'altro pienamente utilizzabili in ambito disciplinare e possono costituire anche da soli il fondamento dell'affermazione di responsabilità, ferma rimanendo l'autonoma valutazione da parte dell'organo disciplinare della rilevanza sul piano deontologico delle condotte comprovate dagli elementi probatori così acquisiti.

Tanto vale anche in ragione del fatto che non è dato rilevare una specifica contestazione in punto di esistenza e di contenuto di quelle risultanze, fermo ovviamente rimanendo l'individuazione del loro significato su piano disciplinare.

Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, *“il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale”* (CNF, 6 maggio 2019, n. 28; nello stesso senso sentenza n. 83 del 1° giugno 2022; n. 12 del 25 gennaio 2021; n. 144 del 1 settembre 2013 e n. 12 del 22 ottobre 2010).

Peraltro l'organo disciplinare ben può svolgere un giudizio ed una valutazione del tutto autonomi rispetto a quelle del procedimento penale anche quando la piattaforma probatoria che abbia utilizzato sia costituita dai soli atti che abbia acquisito da questo e la sua autonomia valutativa potrà svolgersi sia sul giudizio in ordine al raggiungimento della piena prova dell'esistenza di alcuni fatti o condotte sia in ordine alla valutazione del rilievo deontologico dei fatti che si ritengono provati, fermo rimanendo l'unico limite per cui l'organo disciplinare non può ritenere insussistente o non attribuito all'incolpato quel fatto che sia stato ritenuto sussistente e sia stato attribuito all'incolpato stesso in una sentenza penale già definitiva, o viceversa.

2) Quanto al rilievo (motivo II del ricorso) di inutilizzabilità in sede disciplinare delle intercettazioni ambientali disposte nel procedimento penale stante il generale divieto contenuto nell'art. 270 cpp dell'utilizzo nei procedimenti diversi da quello in cui sono state disposte, si evidenzia innanzitutto che esso non tiene conto delle peculiari norme e principi che regolano l'acquisizione e l'utilizzabilità della prova nel procedimento disciplinare e che già per significativa parte sono stati richiamati al precedente punto.

La lettera "g" dell'art. 59 della legge 247\12 e quindi la lettera "c" comma 1 dell'art. 23 del regolamento sul procedimento disciplinare stabiliscono che sono utilizzabili per la decisione "*i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento*".

Si è già osservato come in tema di acquisizione probatoria vige, nel procedimento disciplinare, un principio di ampia possibilità di acquisizione degli atti legittimamente formati in altro procedimento.

In ragione di ciò, l'utilizzazione delle intercettazioni in sede disciplinare non soffre i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p. essendo tale norma riferibile solo al procedimento deputato all'accertamento delle responsabilità penali dell'imputato: in questo ambito si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale (cfr. Cass. S.U. n. 14552/2017).

Più di recente Cass. S.U. n. 9390/2021 ha confermato l'inapplicabilità nel procedimento disciplinare dell'art. 270 c.p.p., posto che il divieto sussiste solo per i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non legalmente disposte, per mancanza o illegalità dell'autorizzazione, o non legalmente effettuate nel procedimento penale a quo (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021, in motivazione)

Nel ricorso, pur dandosi atto della uniforme giurisprudenza nel senso dell'inapplicabilità al procedimento disciplinare dei divieti di utilizzo previsti nell'art. 270 cpp, si sostiene la diversa ipotesi osservando che il divieto in discorso costituisce presidio a tutela di beni ed interessi primari e di rango costituzionale quale la riservatezza ed il segreto della corrispondenza \ comunicazione la cui compromissione può essere giustificata dalle preminenti finalità di tutela generale e di accertamento dei gravi reati a cui è preposto il processo penale ma non anche da quelle, asseritamente di minor rilievo, che animano il procedimento disciplinare.

A ben guardare nel processo penale sono in gioco altri beni ed interessi di non minore rilievo rispetto a quelli di tutela generale e che attengono la sfera personale dell'indagato \ imputato in relazione ai suoi diritti di libertà ed alla dignità della sua persona: tali beni subi-

scono ovviamente forte compromissione a seguito dell'affermazione di responsabilità penale.

Orbene i divieti di utilizzazione previsti dall'art. 270 -peraltro tutt'altro che assoluti stante che l'utilizzo in procedimenti diversi è consentito per tutti i delitti per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato- sono posti a tutela della condizione del cittadino imputato, e quindi del suo diritto di difesa nel processo penale e della presunzione costituzionale di innocenza, che non trovano corrispondente presenza e valenza nell'ambito del procedimento disciplinare.

Appare quindi giustificabile la scelta del legislatore di consentire l'utilizzo nel procedimento disciplinare delle intercettazioni provenienti dal "diverso" procedimento penale pur quando queste non sarebbero altrettanto utilizzabili in procedimenti penali diversi da quello a quo.

V'è peraltro un'ulteriore considerazione di ambito più generale di cui deve tenersi conto. La norma di cui all'art. 270 cpp impedisce l'utilizzo delle intercettazioni in altro procedimento rispetto a quello in cui sono state disposte solo quando l'oggetto del procedimento diverso è costituito da reati non particolarmente gravi, mentre per quelli di una certa gravità (arresto obbligatorio in flagranza) l'utilizzabilità è piena.

Il divieto è ulteriormente temperato dalla interpretazione giurisprudenziale che l'ha ritenuto inapplicabile in relazione ai procedimenti in vario modo connessi o collegati a quello a quo e, da ultimo ed a seguito della nota sentenza Sezioni Unite "Cavallo" (S.U. n. 51\2020 del 28\11\2019), a quelli connessi secondo i casi previsti dall'art. 12 cpp (c.d., "connessione forte").

In altre parole, in relazione ai reati meno gravi, sempre che non siano connessi ex art. 12 a quelli oggetto del procedimento in cui sono state disposte le intercettazioni, non si ritiene giustificabile la compressione dei diritti di cui all'art. 15 Costituzione arrecata dalla possibilità di utilizzare le intercettazioni disposte in altro procedimento: operando un bilanciamento dei vari interessi e beni giuridici coinvolti, si è quindi considerato che la finalità di perseguire tali "minori" reati non giustifichi la compromissione di quei diritti fondamentali.

Nell'ambito dell'ordinamento forense e quindi del suo sistema disciplinare il bilanciamento di beni ed interessi coinvolti deve tenere conto di ben altri elementi.

La funzione e la persona dell'avvocato è depositaria di un particolare affidamento da parte della collettività nell'ottica dell'effettività della tutela dei diritti del cittadino alla cui garanzia è preposto (art. 1 co. 2 e 2 co. 2 l. 247\12).

Il tema è quindi quello di stabilire se, nell'ambito di un bilanciamento degli interessi in campo, quello estremamente peculiare della tutela dell'affidamento della collettività verso la professione forense possa giustificare anche la compromissione dei diritti di riservatezza che, invece, il fine di persecuzione di reati non particolarmente gravi non può giustificare. La risposta non può che essere affermativa anche in ragione dei dati normativi sopra richiamati in ordine alla piena facoltà di acquisizione probatoria e degli arresti della giurisprudenza di legittimità proprio sul punto specifico dell'(in)applicabilità al procedimento disciplinare dei divieti di cui all'art. 270 cpp.

Un'ultima osservazione.

Anche ad ammettere che l'art. 270 cpp abbia applicazione generale e quindi operi anche rispetto a procedimenti amministrativi come quello disciplinare, risulta molto discutibile che ciò comporti l'inutilizzabilità delle intercettazioni.

Va ricordato che la norma in discorso non pone un divieto assoluto di utilizzo all'esterno rispetto al procedimento a quo, in quanto al contrario consente l'utilizzazione delle intercettazioni per un'ampia gamma di altri procedimenti e di altri reati.

In ragione di ciò, è tutt'altro che scontato che il ricorso all'art. 270 nel contesto di un procedimento disciplinare valga per la parte in cui tale norma impedisce l'utilizzo delle intercettazioni e non già per quella che lo consente.

Né a sostegno della tesi del divieto di utilizzo può addursi che il procedimento disciplinare non contempla ipotesi di illeciti per cui sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Infatti il richiamo operato dall'ultima parte dell'art. 59 legge 247\12 alle norme del processo penale si svolge nei limiti di quelle "compatibili" e, ovviamente, non può esservi compatibilità con una regola che abbia a suo parametro di applicazione un istituto del tutto estraneo al procedimento disciplinare quale l'arresto o, del pari, la reclusione.

A ben guardare, se ci si pone nell'ottica dell'applicabilità al procedimento disciplinare dell'art. 270 cpp, una soluzione ragionevole per discernere tra il divieto o la possibilità di utilizzo può essere offerta proprio dalla giurisprudenza di legittimità che da sempre, e da ultimo con la sentenza S.U. "Cavallo" che pure ha limitato ai soli casi di connessione ex art. 12 cpp, ha affermato la piena utilizzabilità delle intercettazioni nei procedimenti diversi ma che hanno ad oggetto fatti strettamente connessi con quelli oggetto del procedimento in cui sono state disposte.

Orbene, se il criterio di utilizzo in un diverso procedimento è costituito dal legame di stretta connessione tra l'oggetto dei due procedimenti, deve affermarsi la piena utilizzabilità in

quel procedimento disciplinare in cui, come appunto quello che ci occupa, i fatti posti a base della responsabilità disciplinare sono sostanzialmente gli stessi oggetto del procedimento penale. La connessione, fortissima, è evidente, l'utilizzabilità delle intercettazioni è conseguente.

Per tutte le sopra spiegate ragioni va pertanto disatteso il secondo motivo di ricorso e confermata la piena utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni disposte nel procedimento penale contro l'avv. [RICORRENTE].

- 3)** Per ciò che attiene al terzo motivo di censura, relativo alla mancata sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di un processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti, va osservato che ai sensi del vigente art. 54 L. n. 247/2012 la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale ha carattere facoltativo e può essere disposta solo qualora risulti indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale.

Tra gli ultimi arresti in materia, si veda Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 332 del 27 dicembre 2023 per cui “...*Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subito una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario....”.*

Nel caso che ci riguardale le numerose, ampie ed univoche -nel significato- conversazioni che coinvolgono l’incolpata in uno alle sue sostanziali ammissioni nel corso dell’interrogatorio e nell’audizione rendono superflua ogni ulteriore acquisizione di atti o notizie e del tutto superflua l’attesa della eventuale formazione del giudicato penale atteso che la rilevanza deontologica delle condotte, e la valutazione di esse, si pone su di un piano del tutto autonomo rispetto all’eventuale affermazione di responsabilità penale per il reato di cui all’art. 110 – 416 bis cp.

- 4)** Le censure formulate dall’incolpata nel quarto motivo di ricorso attengono al merito della vicenda disciplinare e si incentrano: (i) in termini generali, sulla natura accusatoria del procedimento disciplinare, che comporterebbe il necessario proscioglimento dell’incolpato, in assenza di prove certe di colpevolezza; (ii) su un piano più specifico, sulla rilevanza delle

circostanze addotte dall'avv. [RICORRENTE] a dimostrazione dell'insussistenza di qualsiasi violazione di ordine deontologico.

Mentre il profilo sub (i) può ritenersi "assorbito" dalla trattazione sviluppata in precedenza in tema di legittima acquisizione ed utilizzazione del materiale probatorio proveniente dal processo penale, le tematiche di cui sub (ii) implicano un'indagine sugli elementi costitutivi degli illeciti deontologici contestati.

Quanto alla rilevanza deontologica della condotta di concorso esterno dell'avvocato in associazione di stampo mafioso, si veda Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 9 maggio 2023 -In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 25 ottobre 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 7 luglio 2020- che ha rilevato che: "...*Costituisce gravissimo illecito disciplinare, che si pone in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili e si risolve, sotto il profilo deontologico, in una paradigmatica esemplificazione di inconciliabilità con la permanenza nell'albo professionale, il comportamento dell'avvocato che contribuisca ad una associazione a delinquere transnazionale prestando la propria attività per la commissione materiale di delitti di stampo mafioso....*".

Non è intervenuta una condanna definitiva ma solamente una sentenza (di condanna) in primo grado che, seppure non ha efficacia di giudicato quanto alla sussistenza del fatto ed alla sua attribuibilità all'incolpata, costituisce un elemento di valutazione molto utile ai fini del giudizio disciplinare.

Questo giudizio, in ogni caso, può fondarsi sulle risultanze investigative e sugli atti di indagine illustrati nella sentenza di penale di primo grado e che, anche in ragione del rito prescelto e delle considerazioni svolte al precedente punto "1", sono pienamente utilizzabili.

Anche a prescindere dal loro rilievo ai fini della responsabilità penale in relazione al concorso esterno in associazione mafiosa, molte di quelle risultanze investigative rappresentano prova irrefutabile del fatto che l'incolpata abbia mantenuto una condotta in palese violazione dei principi e dei precetti deontologici contestatili.

Al riguardo devono condividersi tutti i passaggi della motivazione della decisione del CDD di Roma in cui sono stati evidenziati quelle precise risultanze nonché l'apprezzamento che ne è stato fatto in funzione dell'affermazione della responsabilità disciplinare.

Va infatti censurata sul piano deontologico la condotta dell'incolpata laddove, tra l'altro, si è intrattenuta per almeno due ore, e per circa un'ora dopo la fine del pranzo, a parlare con un cliente ([BBB]) di cui senz'altro conosceva la caratura criminale e con altri numerosi

soggetti ben noti nell'ambiente criminale e senz'altro a lei conosciuti come pregiudicati tanto che con gli stessi si è intrattenuta a parlare di clienti in stato di detenzione e di comunicazioni con costoro ed addirittura del modo come comunicare senza incorrere nei controlli delle forze dell'ordine.

E' inconsistente la tesi difensiva secondo cui l'incontro nel ristorante di [OMISSIS] del 13\12\17 è stato casuale e determinato dalla necessità di conferire col [BBB] in relazione alla strategia difensiva da adottare per la difesa di un procedimento penale, peraltro abbastanza banale, in cui era imputato.

Una tale esigenza, ammesso che vera, poteva al più richiedere qualche minuto di colloquio, peraltro riservato e non già al cospetto di numerosi altri soggetti.

Un tempo così lungo poteva essere necessario nel caso in cui si fosse dovuto esaminare assieme al cliente un intero e grosso carteggio processuale, leggendo atti corposi e risultanze probatorie: tuttavia nelle pur numerose frasi intercettate non si evince che alcuno dei presenti consulti un qualche carteggio processuale per come, peraltro, sarebbe stato estremamente improbabile, e sconveniente, all'interno di un ristorante e seduti allo stesso tavolo di molti altri soggetti.

Nessuna esigenza difensiva poteva giustificare che l'incolpata si intrattenesse per così lungo tempo con quel tipo di soggetti. E, peraltro, nella lunghissima conversazione intercettata v'è solo qualche fugace cenno alla difesa nel procedimento per furto di energia (riferimenti allo [OMISSIS]) cui il [BBB] era interessato.

La partecipazione al pranzo, al pari del lungo "dopo" pranzo, avevano ben altra finalità che, per come ben si evince dalle intercettazioni, si individuavano nella necessità di attivare sicuri canali di comunicazione con soggetti detenuti proprio attraverso l'intervento dell'avvocato [RICORRENTE] che, in ragione della sua professione, poteva fare ingresso in carcere ed intrattenersi a colloquio con relativa facilità.

Altro significato non può attribuirsi, ad esempio, alla frase intercettata (cfr, pagina 43 della sentenza del GUP) in cui l'avv. [RICORRENTE] si riferisce a tale [NNN] a cui non sarebbe stato fatto rapporto, ovvero laddove si sofferma sull'utilizzo del telefono da parte di un tale che ritiene di poter essere tranquillo per il fatto di poter dire che lo utilizzavano i rumeni (evidentemente si trattava di un apparecchio usato all'interno del carcere anche ad opera di rumeni detenuti) e che, sempre per il dire dell'incolpata, nessuno poteva indicare come l'utilizzatore dell'apparecchio anche perché cambiava sempre scheda ed evitava di parlare avendo cura di mandare solo messaggi.

La conversazione prosegue con espressioni della [RICORRENTE] a dir poco disarmanti con cui si riferisce che a “Rebibbia” hanno rotto e scavato e messo una mattonella, con la calce intorno, e che hanno i caricabatteria quelli piccoli che li mettono lì sotto, ma non nelle celle, vicino al computer, facendo così intendere di riuscire a sfuggire alla vista delle “guardie”.

La [RICORRENTE] ammette persino (pag. 27 interrogatorio di garanzia) di avere ricevuto un biglietto dal [BBB] seppure non diretto a [FFF] bensì ad altro soggetto, pure detenuto, di nome [GGG] (con gravi precedenti per spaccio) a cui dichiara di averlo regolarmente consegnato nel corso del colloquio in carcere che si è premurata a svolgere appena il giorno dopo.

Arriva a dichiarare di non avere conosciuto il contenuto del biglietto non avendolo letto perché il [BBB] le avrebbe detto che c'erano scritte “cose delicate”!

L'importanza, e la delicatezza, e forse anche la pericolosità sul piano criminale, del contenuto l'ha indotta a non leggere il biglietto ma, incredibilmente, non l'ha consigliata di astenersi dal recapitarlo in carcere! Lì poteva anche esserci scritto un mandato omicidiario e l'incolpata ne sarebbe stata indefessa messaggera!

Non può trattarsi di dabbenaggine perché chiunque, e figuriamoci un avvocato, avrebbe inteso il pericolo (e l'illiceità) di recapitare un messaggio segreto e delicato ad un detenuto. Si verte in ambito di assoluta disponibilità verso il [BBB] ed i suoi traffici illeciti in spregio ad ogni norma giuridica sul regime carcerario e, prima ancora, di ogni norma e principio deontologico che impone all'avvocato di non condividere in alcun modo gli interessi e le aspettative del cliente specie quando questi sia un noto criminale e richieda il compimento di atti chiaramente illeciti.

L'illecito deontologico risulta consumato indipendentemente dal fatto che il destinatario del biglietto sia stato il [GGG], per come dichiara l'avv. [RICORRENTE], e non invece lo [CCC] nell'ambito delle trattative per stringere una *pax* mafiosa per come sostiene la sentenza di condanna.

Ove il destinatario fosse stato effettivamente lo [CCC] la condotta rappresenterebbe con grande probabilità un contributo causale *ad externo* al sodalizio criminale di appartenenza, ove invece il destinatario fosse stato lo [GGG] probabilmente quell'apporto concorsuale nel reato non si sarebbe verificato ma, in ogni caso, la rilevanza (oltremodo negativa) sul piano deontologico rimarrebbe pressoché tale e quale perché in relazione a tali profili nulla cambia se ci si faccia latori di un messaggio proveniente da un noto pregiudicato, ad-

dirittura segreto e “delicato”, destinato a quello anziché a quell’altro detenuto.

A ben guardare si verte in una ipotesi classica di assoluta autonomia della valutazione del profilo disciplinare rispetto a quello penalistico e, com’è ovvio, tale autonoma valutazione non può nel caso che connotarsi per la sussistenza del grave illecito deontologico a prescindere dal fatto che la condotta in esame costituisca un elemento commissivo della condotta materiale del reato.

L’interrogatorio reso il 17\2\2020 dimostra che l’incolpata era perfettamente consapevole che nei giorni precedenti il 13\12\17, ed in quelli successivi in cui freneticamente girava presso le carceri a recapitare messaggi, fosse in corso una trattativa tra esponenti di gruppi criminali tra cui il [BBB], gli [CCC], l’[DDD], il [AAA] ed altri.

Riferisce infatti di un incontro in studio con alcuni di tali soggetti e di una conversazione con l’avv. [EEE] precedentemente al 13\12\2017 ove aveva ben inteso che il [BBB] stava facendo da intermediario tra gli [CCC] e l’[DDD] in relazione ai contrasti che avevano dato luogo anche ad esplosione di colpi di pistola qualche settimana prima del 13\12\17 (cfr., sentenza GUP pag. 59, 60, 61). Tuttavia, nonostante questa sua precisa consapevolezza non ha alcuna remora ad intrattenersi così lungamente con tutti costoro nel corso del pranzo di [OMISSIS] del 13\12 e ad accettare in modo disinvolto di recapitare pizzini contenenti messaggi per i detenuti.

Anche dalle risultanze delle trascrizioni delle conversazioni svolte dal consulente della difesa si evincono elementi di smentita degli assunti difensivi e di grave rilievo sul piano deontologico.

Innanzitutto la presenza dell’avv. [RICORRENTE] nel ristorante di [OMISSIS] non è occasionale ma programmata ed attesa (pag. 7 trascriz. dr. [KKK]: “*..ma l’avvocato? ..*[BBB]: *l’avvocato non c’è, deve arrivare*) e, poi, la stessa appare ben inserita nella conversazione tanto che da pagina 94 a pagina 103 interloquisce con competenza su tutti i software e le applicazioni che consentono di trasmettere e ricevere messaggi o anche conversare per telefono senza essere intercettati o controllati; una sorta di consulenza che ben lungi che sul piano processuale si svolge per tenere al riparo le attività illecite dei clienti o sodali dai controlli delle forze dell’ordine!

A pagina 116\117 trascriz. [KKK] la conversante a nome [OMISSIS] (appunto la [RICORRENTE]) assicura gli interlocutori che tali [OMISSIS] ed [FFF], detenuti, hanno tra loro parlato e successivamente si sofferma sull’utilizzazione di telefoni e caricabatterie da parte dei detenuti a Rebibbia cui sopra si è già accennato.

Il dato complessivo è quello di una partecipazione ad un incontro e di un protagonismo nel corso della conversazione in termini tutt'altro che marginali o occasionali, ma di piena, consapevole, significativa partecipazione a tutti gli argomenti su cui i presenti si sono intrattenuti e che in gran parte hanno riguardato i marchingegni con cui alcuni detenuti eludevano il divieto di uso dei telefonini, le comunicazioni tra detenuti e dall'esterno verso di essi e persino il modo come evitare intercettazioni e controlli sui cellulari attraverso l'utilizzo di applicazioni oltremodo particolari e sofisticate.

In relazione a tale tipo di condotte, va ricordato che “...*Integra illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che al proprio assistito suggerisca comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità (art. 23 cdf), non costituendo “esimente” l'aver asseritamente operato perseguendo l'interesse dell'assistito medesimo seppur in violazione della legge* (Consiglio Nazionale Forens), sentenza n. 303 del 19 dicembre 2023).

E, soprattutto che “*Ancorché sia ben possibile che l'avvocato, nella quotidiana dinamica professionale, venga chiamato a pronunciarsi su fattispecie controverse e, talvolta, poste al confine della legalità, esercita correttamente la propria attività il professionista che denunci al cliente quei limiti, che segnali i rischi del loro correlativo superamento e che disincentivi tale eventualità. Ne consegue, pertanto, che il professionista deve rifiutare la prestazione professionale richiesta, laddove, dagli elementi conosciuti, possa fondatamente desumere che la stessa possa esser finalizzata ad operazioni illecite (art. 36 c.d.). Al contrario, se, in base agli elementi prospettati e/o conosciuti, la fattispecie non presenta profili di illegittimità, l'avvocato può liberamente prestare la propria attività, non essendo in alcun caso tenuto a svolgere vere e proprie attività di indagine sulle reali intenzioni dei clienti, così da cogliere, in anticipo, il fine recondito che costoro intendono effettivamente perseguire, anche avvalendosi della consulenza che viene loro prestata.*

Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 15 dicembre 2006, n. 155).

Quanto alle rilevate diversità tra le trascrizioni del consulente di ufficio e quelle di parte si evidenzia che esse non appaiono significative sia perché molto limitate sia, ancora, perché non stravolgono il significato delle varie frasi e, al più, differiscono perché in alcuni casi il consulente di ufficio ha considerato incomprensibili espressioni che il consulente di parte è riuscito a trascrivere, ma il cui tenore mai smentisce la tesi della disponibilità verso il [BBB] e gli altri astanti ben oltre il limite del rapporto professionale.

Gli illeciti deontologici devono quindi considerarsi ampiamente provati e concretanti, oltre che la violazione dell'art. 23 cdf su cui sopra ci si è soffermati, anche quella dei principi ge-

nerali di cui agli artt. 4 -per violazione della legge penale- e 9 per (grave) violazione dei principi di probità dignità e decoro.

5) Le doglianze del 5 motivo di ricorso sulla determinazione della sanzione meritano parziale accoglimento.

Va qui ribadito che la condotta posta in essere è di particolare gravità per la eclatante violazione dei canoni 5 e 6 dell'art. 23 cdf (pena edittale da uno a tre anni) cui si accompagna la violazione dei principi generali, la pericolosità dei comportamenti, la grave compromissione dell'immagine della professione forense anche per il clamore che la vicenda ha suscitato.

Tuttavia va anche considerata la giovane età dell'incolpata, la sua sostanziale resipiscenza, il fatto che non risulta avere a carico altre sanzioni o procedimenti disciplinari nonché la circostanza che si è venuta a trovare in un contesto lavorativo e professionale particolarmente insidioso quando non aveva ancora maturato un'adeguata esperienza professionale per poter autonomamente fronteggiare la spinta collusiva di clienti di grosso spessore criminale.

In ragione di tutto ciò il collegio ha stimato equo irrogare la sanzione di anni 3 di sospensione, corrispondente alla soglia massima della previsione edittale dell'art. 23 canoni 5 e 6 cdf nella forma, peraltro, non aggravata,

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie il quinto motivo di ricorso e per l'effetto ridetermina la sanzione in anni tre di sospensione dall'esercizio professionale, rigetta per il resto.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2024;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 25 ottobre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà